



**COMUNE DI CORNEDEO VICENTINO**  
**(Provincia di Vicenza)**

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE**  
**DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/10/2013  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01/04/2014

## **INDICE**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dati dei dati sensibili

Art. 4 - Attività di comunicazione e diffusione dei dati sensibili

Art. 5 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa della privacy

Art. 6 - Norma di rinvio

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il Comune di Cornedo Vicentino, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto comunale, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina *web* o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari effettuata direttamente dal Comune.
3. Sono consentite le riprese della seduta consiliare da parte delle emittenti televisive, previa comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. Non possono, in ogni caso, essere oggetto di ripresa le adunanze che si tengano in forma segreta.

## **Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare della presenza di videocamere e della trasmissione delle immagini audio-video, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa.

## **Art. 3 – Gestione delle sedute consiliari**

1. Le registrazioni delle ultime due sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune sino allo svolgimento della successiva seduta dello stesso organo collegiale.
2. La registrazione dell'ultima seduta sostituisce quella meno recente.

## **Art. 4 - Attività di comunicazione e diffusione dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i consiglieri ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, limitare o sospendere la ripresa a tutela delle persone presenti o di cui si discute.
2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.

## **Art. 5 – Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy**

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Cornedo Vicentino è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune stesso.

2. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti alla Area Amministrativa – Segreteria Generale e gli addetti al CED.

3. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito *internet* del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 6 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali - D. Lgs. n. 196/2003, per la parte ad esso attinente, nonché del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e Giunta Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 20/05/1994 e successive modifiche ed integrazioni.